

Di sicurezza, ecco il testo: il pm può decidere rilascio immediato dopo il fermo preventivo

Stretta anti-coltelli e divieto di vendita ai minori: multe da 200 ai 1000 euro per i genitori.

(Fonte: <https://roma.corriere.it/> 5 febbraio 2026)



Dopo rinvii e confronti «franchi» con il Quirinale [ecco il pacchetto sicurezza](#) in approvazione in Consiglio dei ministri. L'unica mezza sorpresa è che non ci sono le norme sull'immigrazione, a partire dal blocco navale, che saranno oggetto di un prossimo DdL in arrivo la prossima settimana. **Il Consiglio dei ministri dunque sta approvando un decreto e un disegno di legge sulla sicurezza.**

Il pm può decidere rilascio immediato dopo il fermo preventivo

Le norme **più discusse** restano, modificate, nel dl. A partire dal fermo preventivo. L'articolo 11 prevede che «nel corso di specifiche operazioni di polizia svolte nell'ambito dei servizi di ordine e sicurezza pubblica disposti in occasione di **manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico**, gli ufficiali e gli agenti di polizia possono accompagnare nei propri uffici persone rispetto alle quali, in relazione a specifiche e concrete circostanze di tempo e di luogo e sulla base di elementi di fatto, anche desunti dal possesso di taluno degli strumenti, degli oggetti e dei materiali indicati agli articoli 4 e 4-bis della legge 18 aprile 1975, n. 110, e agli articoli 5 e 5-bis della legge 22 maggio 1975, n. 152, o dalla rilevanza di precedenti penali o di segnalazioni di polizia **per reati commessi con violenza alle persone o sulle cose in occasione di pubbliche manifestazioni nel corso degli ultimi cinque anni**, sussista un fondato motivo di ritenere che pongano in essere

condotte di concreto pericolo per il pacifico svolgimento della manifestazione, e ivi trattenerle per il tempo strettamente necessario ai fini del compimento dei conseguenti accertamenti di polizia e comunque non oltre le dodici ore». Sempre a proposito dell'accompagnamento e dell'ora in cui è stato compiuto è data immediata notizia al pubblico ministero il quale, **«se riconosce che non ricorrono le condizioni di cui al comma precedente, ordina il rilascio della persona accompagnata»**. Per quanto riguarda il ruolo della magistratura il testo prevede che «al pubblico ministero è data altresì immediata notizia del rilascio della persona accompagnata e dell'ora in cui è avvenuto».

Come funziona lo scudo penale

L'articolo 12 prevede invece **lo scudo penale**. La norma prevede «nei casi di cui all'articolo 335, comma 1-bis.1, alla persona cui è attribuito il fatto in presenza di una causa di giustificazione si applicano **le disposizioni sui diritti e sulle garanzie della persona sottoposta alle indagini preliminari e ogni altra disposizione ad essa relativa**. Nei medesimi casi di cui al comma 1, quando non è necessario procedere al compimento di ulteriori accertamenti, **il pubblico ministero assume le proprie determinazioni in ordine alla richiesta di archiviazione senza ritardo e comunque entro trenta giorni dall'annotazione preliminare ai sensi dell'articolo 335, comma 1-bis.1**. Nei casi in cui ritenga necessario procedere al compimento di ulteriori accertamenti compresi quelli da svolgere con le forme di cui all'art. 360, **il pubblico ministero provvede senza ritardo e comunque entro centoventi giorni dall'annotazione preliminare ai sensi dell'articolo 335, comma 1-bis.1**. All'esito, ove non abbia provveduto ai sensi dei commi 3 e 4 del presente articolo, assume le proprie determinazioni **in ordine alla richiesta di archiviazione entro il termine di ulteriori trenta giorni**. Quando si procede ad incidente probatorio il pubblico ministero deve compiere atti di indagine cui il difensore ha facoltà o diritto di assistere, diversi dagli accertamenti tecnici di cui all'articolo 360, provvede all'iscrizione del nome della persona nel registro di cui all'articolo 335, comma 1-bis. Allo stesso modo il pubblico ministero procede nei casi di incidente probatorio. Se il pubblico ministero procede all'iscrizione ai sensi dell'articolo 335, comma 1-bis, i termini di cui all'articolo 405 decorrono dalla data dell'annotazione preliminare ai sensi dell'articolo 335, comma 1-bis.1.».

La stretta anti-coltelli: divieto di vendita ai minorenni e multe per i genitori

Nella bozza del DL sicurezza sul tavolo del Consiglio dei ministri, il primo articolo è invece dedicato **alla stretta anti-coltelli, con le disposizioni «per il contrasto dei reati in materia di armi o di strumenti atti ad offendere»**. «Chiunque, senza giustificato motivo, porta fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, **strumenti dotati di lama affilata o appuntita eccedente in lunghezza i centimetri otto**, è punito con la reclusione **da sei mesi a tre anni**», si legge nella bozza visionata dal *Corriere*. Il prefetto può applicare «sanzioni amministrative accessorie, dandone comunicazione all'autorità giudiziaria competente» come la sospensione della

patente di guida, del certificato di abilitazione professionale per la guida di motoveicoli e del certificato di idoneità alla guida di ciclomotori o divieto di conseguirli; sospensione della licenza di porto d'armi o divieto di conseguirla.

Riguardo la stretta anti-lame è previsto - si legge nella bozza - il divieto di vendita ai minori di strumenti atti ad offendere con l'obbligo per gli esercenti (anche digitali) di chiedere all'acquirente, all'atto dell'acquisto, l'esibizione di un documento di identità, tranne i casi in cui la maggiore età dell'acquirente sia manifesta. La violazione del divieto è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro. Nei casi di vendita «può essere disposta la chiusura dell'esercizio per un periodo non superiore a quindici giorni». «Nell'ipotesi di reiterazione della violazione, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 6.000 euro», si sottolinea nella bozza. **«Gli esercenti l'attività di vendita di strumenti dotati di lama a un taglio eccedente in lunghezza i centimetri quindici, sono obbligati a tenere un registro delle operazioni giornaliere concernenti i predetti strumenti, nel quale sono annotate le generalità delle persone con le quali le operazioni stesse sono compiute»**, si legge ancora. Sono previste sanzioni amministrative connesse al porto di armi o di strumenti atti ad offendere da parte di minori di 18 anni, **se il reato in questione è commesso da un minorenne**, scattano multe da 200 a mille euro «nei confronti del soggetto che esercita la responsabilità genitoriale».

Multe fino a 10 mila euro per chi si riunisce in luogo pubblico senza preavviso, arresto immediato se si danneggia durante i cortei

Sul fronte delle manifestazioni pubbliche, il decreto interviene sulle riunioni in luogo pubblico prive di preavviso, prevedendo sanzioni amministrative più elevate per promotori e organizzatori, anche quando la convocazione avvenga attraverso piattaforme digitali. In questi casi la competenza è attribuita al prefetto e le sanzioni possono arrivare fino a 10.000 euro. **Previste nel decreto «zone a vigilanza rafforzata»**, il potenziamento del divieto di accesso ai centri urbani e «la previsione della possibilità di arresto in flagranza differita per i danneggiamenti in occasione di manifestazioni pubbliche».

La rapina aggravata e il furto con destrezza: i nuovi reati

La bozza introduce inoltre nuove fattispecie penali. Tra queste, **il reato di «rapina aggravata commessa da un gruppo organizzato»**, punita con pene fino a venticinque anni di reclusione, e l'ampliamento della nozione di **furto con destrezza**, che ricomprende espressamente la sottrazione di telefoni cellulari, documenti di identità e strumenti di pagamento elettronici. Nei casi di rapina aggravata commessa da un gruppo organizzato la pena è della reclusione **da dieci a venticinque anni e della multa da euro 6.000 a euro 9.000** se il fatto «è commesso in danno di istituti di credito, uffici postali, sportelli automatici, veicoli adibiti al trasporto di valori o locali attrezzati per il deposito e la custodia di valori, da un gruppo organizzato che scorre in armi le campagne o le pubbliche vie ovvero fa uso di dispositivi esplosivi o comunque micidiali, armi,

sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, o impiega ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza o sabotaggio».

Alt della polizia, per chi non si ferma reclusione da 6 mesi a 5 anni

Pene severe - reclusione dai sei mesi ai cinque anni - anche per chi viole l'obbligo di fermarsi all'alt imposto dagli organi di polizia stradale all'interno dell'articolo 8 intitolato «Disposizioni in materia di sicurezza stradale», **sul tavolo del Consiglio dei ministri previsto per oggi**. Si applicano inoltre la sanzione amministrativa «accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni e la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo, salvo che non appartenga a persona estranea al reato», si legge nella bozza.

SCHEMA DI DECRETO-LEGGE RECANTE “DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI SICUREZZA PUBBLICA, DI ATTIVITA’ DI INDAGINE DELL’AUTORITA’ GIUDIZIARIA IN PRESENZA DI CAUSE DI GIUSTIFICAZIONE, DI FUNZIONALITÀ DELLE FORZE DI POLIZIA E DEL MINISTERO DELL’INTERNO, NONCHÉ DI IMMIGRAZIONE E PROTEZIONE INTERNAZIONALE”